

## REATI CONTRO I BENI CULTURALI: UN INUTILE PASTICCIO GIURIDICO

È legge il provvedimento voluto dal governo che prevede **disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento**, deturpamento, imbrattamento e uso illecito **di beni culturali** o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.

**Il Partito democratico ha votato contro**, ritenendolo **un pasticcio politico e giuridico**, frutto dell'ansia della maggioranza di destra di rincorrere i fatti di cronaca, di sventolare l'ennesima bandierina propagandistica e di dare sempre e solo risposte punitive.

Qui siamo al paradosso di **un disegno di legge che non colma alcun vuoto normativo, e non istituisce nuove fattispecie di reato**.

**Una legge organica che punisce chi imbratta, deteriora e procura un danno a un bene culturale c'è già**, è la legge n. 22 del 2022 e porta le firme di Dario **Franceschini** e Andrea **Orlando**.

Il provvedimento approvato dalla destra, contenente 4 articoli, di fatto **duplica semplicemente le sanzioni**, che sono già previste e già punite dal codice penale, prevedendo delle sanzioni pecuniarie (da 20mila euro a 60mila euro) decisamente sproporzionate all'interno del nostro ordinamento.

Non solo, ma questo modo di procedere potrebbe addirittura **profilare qualche rischio di incostituzionalità**, perché punire una stessa condotta sia con una sanzione amministrativa, sia con una sanzione penale, rischia di creare una sovrapposizione di sanzioni che potrebbe creare un vero e proprio cortocircuito nell'ordinamento.

Come già successo per la legge contro i rave, anche con questa che sembra cucita addosso alle ragazze e ai ragazzi di Ultima generazione per le loro proteste contro l'assenza di iniziative per contrastare i cambiamenti climatici, **il governo Meloni fa la faccia feroce e mostra intransigenza verso nemici immaginari e false emergenze**. Tra l'altro applicando sempre la stessa ricetta: pene più severe. Un fenomeno ben riassunto nell'espressione populismo penale.

Particolarmente odioso, tra l'altro, perché **sempre rivolto contro i più deboli, i più giovani, i più indifesi**. Mentre contro altri fenomeni assai più gravi e dannosi per il nostro Paese, come ad esempio la corruzione, si preferisce girare lo sguardo da un'altra parte.

I veri problemi che affliggono gli italiani sono altri, disoccupazione, povertà, precarietà, lavoro povero, tagli alla sanità e alla scuola pubblica, rispetto ai quali questa destra, divisa

*al suo interno e incapace di dare risposte efficaci, preferisce invece la fuga. Fuga dal dibattito, fuga dal confronto parlamentare, fuga dalla realtà.*

*Durante [la dichiarazione di voto](#), **Marco Lacarra** ha ribadito che “questo provvedimento ci conferma quello che oramai riteniamo un dato di fatto, ossia che c'è una parte della classe dirigente, quella che oggi è alla guida del Paese, (...) che di fronte a certe reazioni, per quanto scomposte e riprovevoli, dimostra di saper reagire **in una maniera soltanto: con la repressione**. (...) È il caso che il Governo riveda a fondo la sua lista di priorità, se davvero pensate che fare una legge inutile, come questa, sia più urgente che, per esempio, istituire un salario minimo legale, perché è meglio un Paese con i rave e qualche monumento imbrattato che un'Italia in cui la povertà cresce e la fiducia nel futuro sprofonda. (...) In più avete preso un bel grosso granchio, che rischia di creare caos e incertezza, perché, come abbiamo segnalato durante i lavori in Commissione, **si pone un tema di violazione del principio del ne bis in idem**. Ogni volta che la sanzione amministrativa opera in funzione afflittiva, parallelamente a quella penale, come voi avete voluto, questo rischio c'è ed è impossibile nascondere. (...) Esistono anche altri modi per trattare certi fenomeni, modi che passano per la prevenzione, per la rieducazione, per l'incentivazione di comportamenti correttivi e forme di giustizia riparativa”.*

*Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale” (approvato dal Senato) [AC 1297](#)*

*Assegnata alla II Commissione Giustizia.*

## **SINTESI DELL'ARTICOLATO**

### **ARTICOLO 1**

I commi 1 e 2 dell'articolo 1 puniscono rispettivamente:

- con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 20.000 a euro 60.000**, chiunque **distrugge, disperde, deteriora** o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 10.000 a euro 40.000** chiunque **deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui**, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.

**Sono fatte salve le sanzioni penali applicabili a fronte di tali condotte criminose.** Le condotte di danneggiamento e distruzione di beni culturali, infatti, sono **punite ai sensi dell'articolo 518-duodecies, comma primo, c.p.**, con la pena della reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Il deturpamento o imbrattamento di beni culturali, ovvero la loro destinazione a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità sono puniti, ai sensi **dell'articolo 518-duodecies, secondo comma, c.p.** con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

In seguito alla **riforma Cartabia** (d.lgs. n. 150 del 2022) **il giudice**, nel pronunciare sentenza di condanna (o di applicazione della pena su richiesta delle parti), **può sostituire le pene detentive brevi con sanzioni sostitutive** (si veda l'articolo 20-*bis* c.p. e le disposizioni di cui al Capo III della legge n. 689 del 1981), fra le quali la pena pecuniaria sostitutiva (applicabile dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno).

Il disegno di legge governativo sembra **introdurre quindi un "doppio binario" sanzionatorio**, per il quale per un medesimo fatto è prevista l'applicazione congiunta di sanzioni **penali e amministrative**. È opportuno rammentare che il concorso tra illecito penale ed illecito amministrativo è esplicitamente supposta dall'art. 9, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo il quale "quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale".

**Il comma 3** prevede che **l'organo competente** a ricevere il rapporto con il quale viene accertata la violazione e irrogare le sanzioni amministrative **è il prefetto** del luogo in cui è stata commessa la violazione. La disposizione inoltre precisa che il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni debba essere notificato al trasgressore entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto è commesso. Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta.

**I proventi di tali sanzioni amministrative pecuniarie sono versati** – secondo quanto precisato dal **comma 4** – ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente **riassegnati al Ministero della cultura** affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni.

## ARTICOLO 2

**L'articolo 2 modifica l'art. 518-duodecies c.p.** al fine di circoscrivere la fattispecie (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici), nella parte in cui punisce la condotta di chi rende il bene non fruibile, all'ipotesi in cui la fruibilità sia prevista (analogamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della proposta in commento).

## ARTICOLO 3

L'articolo 3 modifica il terzo comma dell'articolo 635 del codice penale, prevedendo per la fattispecie prevista dal medesimo comma (danneggiamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico) anche con la pena pecuniaria della multa fino a 10 mila euro, in aggiunta alla già prevista pena della reclusione da uno a cinque anni.

## ARTICOLO 4

L'articolo 4 infine modifica l'articolo 639 del codice penale:

- **elevando "fino a euro 309" la multa** comminabile ai sensi del primo comma;
- **introducendo una fattispecie aggravata** (sanzionata con pene raddoppiate) a carico di chi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- **prevedendo specifiche sanzioni** – reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 300 a 1.000 euro – per coloro che deturpano o imbrattano teche, custodie e altre strutture adibite alla esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.

---

Prima lettura Senato [AS 693](#)

Prima lettura Camera [AC 1297](#)

[Legge 22 gennaio 2024, n. 6](#)

*Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.*

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
AIV-RE	0 (0%)	0 (0%)	4 (100%)
AVS	0 (0%)	8 (100%)	0 (0%)
FDI	77 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	15 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IVICRE	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)
LEGA	39 (100%)	1 (2,9%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	31 (100%)	0 (0%)
MISTO	1 (33,3%)	1 (33,3%)	1 (33,3%)
NM-M	6 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	52 (100%)	0 (0%)